

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 152/42/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n.56 del 26.02.2010 la Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha respinto (compensando le spese di lite), dopo averli riuniti, i ricorsi proposti dai sigg. Sa., Gi., Gi. e Pa. Lo. e dalla sig.ra Ma. Gr. Ni. avverso la cartella di pagamento della somma di € 187.912,56=, emessa nei loro confronti per imposte di registro, ipotecarie e catastali dovute in relazione all'atto registrato l'8.11.2006, con il quale i predetti avevano venduto alla srl Imm.re CZ un terreno sito in Sesto S.Giovanni. La CTP, premesso che i ricorrenti, esponendo che i ricorsi da loro proposti contro l'avviso di accertamento erano stati respinti dalla stessa CTP di Milano, mentre il ricorso separatamente proposto dalla società acquirente era stato accolto, con sentenza del 30.10-09.12.2008, invocavano a loro favore quest'ultima pronuncia, in applicazione dell'art. 1306, 2° comma, c.c.; ha ritenuto infondata l'impugnazione proposta dai sigg. Lo. - Ni. avverso la suddetta cartella di pagamento, così motivando: "... entrambe le parti hanno dichiarato che le sentenze rese in data 10.6.2008 nei confronti dei venditori non sono state impugnate e sono divenute irrevocabili, mentre non è ancora passata in giudicato, perché ancora pendente il termine lungo di impugnazione, la sentenza pronunciata il 30.10.2008 sul ricorso dell'acquirente Immobiliare CZ srl. L'iscrizione a ruolo da cui è scaturita la cartella impugnata è stata dunque effettuata legittimamente a seguito della sentenza che ha accertato - ormai definitivamente nei confronti degli attuali ricorrenti - la revoca della agevolazione di cui all'art.33, comma 3, della l. n. 388/2000. D'altra parte, non è utilmente invocabile da parte degli stessi ricorrenti la favorevole sentenza resa nei confronti della parte venditrice [recte: acquirente], posto che la non definitività di quella pronuncia preclude l'applicazione della disposizione di cui all'art.1306, comma 2, cc (in forza del quale un debitore può opporre al creditore il più favorevole giudicato formatosi nei confronti di altro debitore in solido, purché non fondato su ragioni personali)".

Avverso tale sentenza hanno proposto appello i contribuenti, con ricorso tempestivamente notificato e depositato sia presso il giudice a quo sia presso questa CTR, nuovamente invocando la estensibilità a proprio favore degli effetti della pronuncia ottenuta dalla società acquirente, loro coobbligata solidale, ai sensi dell'art.1306, 2° comma, c.c., e sottolineando che "per effetto della sentenza che si appella, si è verificata una situazione paradossale in cui l'acquirente, che è l'obbligato principale, non ha pagato l'imposta eventualmente dovuta, mentre il venditore si è visto costretto ad anticipare l'importo complessivo di € 221.501,23, a seguito di avvenuta iscrizione di ipoteca da parte di Equitalia Esatri spa".

L'Ufficio si è costituito in giudizio, con atto depositato il 12.11.10, ed ha chiesto respingersi in quanto infondato l'appello ex adverso proposto, rilevando in particolare la insussistenza nella specie delle condizioni necessarie per l'applicabilità dell'art.1306, 2° comma, c.c. La causa è stata discussa in pubblica udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello in oggetto è infondato: infatti, come ben sottolineato dal giudice di prime cure, l'iscrizione a ruolo da cui è scaturita la cartella impugnata è stata effettuata legittimamente, in seguito al passaggio in giudicato della sentenza n. 201/16/2008 resa tra le parti dalla CTP di Milano, che ha reso definitivo l'accertamento dell'imposta e non più contestabile da parte degli attuali appellanti la revoca dell'agevolazione di cui all'art.33, comma 3, l. 388/2000. Il giudicato così formatosi nei confronti degli attuali appellanti preclude loro la possibilità di giovare, ai sensi dell'art.1306, 2° comma, c.c.,

della pronunzia favorevole ottenuta dalla loro coobbligata solidale (soc. Imm.re CZ), ancorché passata in giudicato, giacché la norma appena citata presuppone che nei confronti del condebitore solidale che chiede l'applicazione del giudicato più favorevole intervenuto nei confronti dell'altro condebitore non si sia già formato altro giudicato (v. Cass. - sez. trib. 28881/2008). L'appello deve essere, pertanto, respinto.

Le peculiarità del caso giustificano, peraltro, la compensazione delle spese processuali del grado.

P.Q.M.

La Commissione rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado. Spese compensate.